

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

PROVINCIA DI VERCELLI

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 29.11.2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29.11.2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.11.2013*

ART. 1
ISTITUZIONI E SCOPI

Il Comune di Livorno Ferraris bandisce annualmente un concorso per l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado, di Secondo Grado e l'Università, al fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

ART. 2
MODALITÀ

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina, annualmente, l'entità ed il numero delle borse di studio da assegnare, compatibilmente con le risorse messe a disposizione in bilancio.

ART. 3
NUMERO ED ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO

Sono istituite le seguenti borse di studio:

- a) Borse di studio per l'esame di stato di Scuola Secondaria di Primo Grado (= € 100.00 per ogni borsa di studio);
- b) Borse di studio per gli anni di corso dal 1° al 5° compresa la maturità della Scuola Secondaria di Secondo Grado (= € 100.00 per ogni borsa di studio);
- c) Borsa di studio per i diplomi di laurea triennale (= 150,00 per ogni borsa di studio);
- d) Borsa di studio per diploma di laurea specialistica (= € 200.00 per ogni borsa di studio);
- e) Borsa di studio per laurea a livello unico (= €350,00.00 per ogni borsa di studio);

ART. 4
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONCORSO

Per partecipare al concorso per l'assegnazione alle borse di studio gli studenti devono:

- 1. appartenere a famiglie residenti nel Comune;
- 2. per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado avere ottenuto un giudizio non inferiore a nove all'esame di stato;
- 3. per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado avere ottenuto nell'anno scolastico di competenza giudizio non inferiore 9/10 , compresa la maturità;
- 4. per gli studenti universitari aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110

ART. 5
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

- 1. Le borse di studio di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono attribuite in base al profitto scolastico degli studenti che non devono aver riportato un giudizio inferiore a nove nell'esame di stato ;

2. Le borse di studio elencate alle lettere b), c), d) ed e del precedente art. 3 sono attribuite in base al profitto scolastico degli studenti che non devono aver riportato un punteggio inferiore ai 9/10 per i primi quattro anni di corso nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado (anche professionali), 95/100 per l'Esame di maturità e 100/110 per il diploma di laurea triennale e magistrale ;
3. La media scolastica è calcolata, con tre decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto religione o l'eventuale materia alternativa;
4. Nel caso in cui le domande pervenute per una categoria di assegnazione siano inferiori alle borse di studio disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire gli importi a disposizione a studenti delle altre categorie di cui all'art. 3.

ART. 6 – EMISSIONE DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale comunicherà annualmente con apposito bando di concorso le forme, i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

ART. 7 – EROGAZIONI

Le erogazioni delle borse di studio e del premio saranno effettuate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere dell'apposita commissione.

ART 8 COMMISSIONE

La commissione che dovrà stilare la graduatoria per l'erogazione delle borse di studio è così composta:

- Il Sindaco o un Assessore da lui delegato – Presidente.
- L'Assessore all'Istruzione – Componente.
- Il Responsabile del Servizio Amministrativo– Componente.